

12 MAR. 2026



KIBINTI - ONLUS

Sede in Concorezzo (MB), Via Meda n. 2

Codice fiscale 97155710151

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026, il giorno 28 del mese di febbraio, alle ore 14:00 presso la sede sociale, previo regolare avviso di convocazione a tutti i Soci inviato a mezzo e-mail in data 22.02.2026, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria di KIBINTI ONLUS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica e approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo sig. Piero Cocco-Ordini, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Marco Orsi che accetta.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 27 febbraio 2026 è andata deserta, come da verbale di constatazione trascritto sull'apposito libro.

Viene constatata la presenza di tutto il Consiglio Direttivo e quindi la presenza dei seguenti soci:

Nome	Cognome
Daniele	Mariani
Carola	Balossi
Piero	Cocco Ordini
Micaela	Nobile
Enrica	Mariani
Marta	Airaghi

V

Magda	Canclini
Marco	Orsi
Clara	Corti
Silvia	Ronchi
Cecilia	Mariani
Filippo	Siragusa
Sergio	De Benedetti
Monica	Canclini
Barbara	Muzzupappa
Roberta	Pizzoni
Maria Grazia	Crespi
Luciano	Amodeo
Claudia	Pagliari

Il Presidente, constatato che sono presenti nr. 19 soci su nr. 28 soci iscritti, dichiara che essa l'Assemblea Straordinaria dei soci deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dell'art.14 dello statuto sociale attualmente in vigore.

Passa ora alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, comunicando che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale, in linea con la decisione di diventare ente del Terzo settore e con il conseguente adeguamento dello stesso al dlgs 117/17.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente nr. 29 articoli.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto, cui è seguito un lungo dibattito, durante il quale gli associati hanno chiesto delucidazioni alle quali vengono fornite le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.



V

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, come Allegato A).

Il Presidente chiede al Segretario Tesoriere Marco Orsi, che accetta, di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate, richiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017, in quanto trattasi di modifiche richieste dall'ufficio RUNTS.

Successivamente, il Presidente farà richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria delle ODV.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola anche in relazione all'ultimo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 17:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

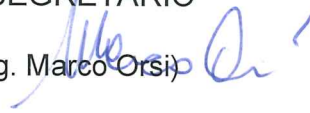
IL PRESIDENTE

(Sig. Piero Cocco Ordini)



IL SEGRETARIO

(Sig. Marco Orsi)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di VIMERCATE
Registrato addi al
N° 94 Serie 3
VERSATI € esente

12 MAR. 2023

Su del tonello Amadio
IL FUNZIONARIO
Attestato Ginex

ALLEGATO A)
STATUTO
ASSOCIAZIONE KIBINTI ODV

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita l'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE KIBINTI"

di seguito, in breve, "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.

2. La denominazione associativa verrà automaticamente integrata con l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) alla data di iscrizione nel R.U.N.T.S. come previsto dalla circolare Ministero del Lavoro 20/2018 e diventerà Associazione Kibinti ODV.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Concorezzo (MB), alla via Meda n. 2 e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può inoltre istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località in Italia e all'estero.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, intende programmare e gestire interventi a breve e medio termine per contribuire allo sviluppo e all'autopromozione delle popolazioni in gravi difficoltà economiche e sociali; programmare e sostenere attività di formazione e promozione sociale di cittadini del Sud del mondo, anche mediante l'accoglienza in Italia; sostenere le attività sociali promosse nel Sud del mondo da associazioni, missionari, o comunità; conoscere e far conoscere le realtà dei Paesi poveri, promuovendo un'informazione attenta alle condizioni di vita delle persone più svantaggiate; sensibilizzare le istituzioni ed i mass-media, sia a livello locale che nazionale, per una maggiore attenzione ai problemi del Sud del mondo; diffondere proposte pratiche e nuovi stili di vita; favorire in Italia l'integrazione degli immigrati provenienti da Paesi poveri; promuovere interventi formativi sui temi dell'educazione alla mondialità e del dialogo interculturale/interreligioso.

Art. 3 – Attività principali

Per il raggiungimento delle predette finalità l'associazione si propone di svolgere in via esclusiva e prevalente le seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e nello specifico riconducibili alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,



V

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo retribuito dall'associazione.

Art. 4 – Attività complementari

L'Associazione potrà inoltre:

1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni (e/o essere sostenuta) da Enti Pubblici e/o privati, aziende o società, per la gestione di locali, uffici, impianti sportivi di loro proprietà atte per il coinvolgimento e raggiungimento della missione dell'Associazione;
2. avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, regionale e/o nazionale;
3. collaborare con servizi sociali, servizi pubblici, ospedali, ambulatori, scuole di ogni ordine e grado, famiglie ed altri eventuali soggetti nel rispetto delle competenze reciproche;
4. favorire la socializzazione dei soci e/o terzi sia mediante l'organizzazione di momenti ricreativi interni quali feste, gite, soggiorni, mostre, mercatini, ecc.,
5. organizzare e allestire autonomamente, ma anche in collaborazione e/o su richiesta di Enti Pubblici e/o privati, aziende e società, ed altre realtà associative presenti sul territorio eventi, mostre pittoriche, fotografiche, raccolte di poesie, racconti, testimonianze, ecc.;
6. allestire e gestire bar e/o punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci e a terzi,
7. esercitare senza scopo di lucro attività di natura commerciale e di raccolta fondi esclusivamente per autofinanziamento progetti ed iniziative relative alla missione dell'Associazione. In tal caso l'Associazione dovrà osservare le normative amministrative fiscali vigenti,
8. svolgere in generale le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, anche in collaborazione con Enti pubblici, privati, aziende, società e altre associazioni, scuole e altro.

L'associazione, dunque può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 6 – Ammissione

1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile, che delibera sulle domande non accolte.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea dei soci.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. Il Consiglio Direttivo determina annualmente il contributo minimo da versare.

4. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

5. Ciascun associato ha diritto:

- a. di partecipare alle Assemblee dei soci, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;



V

- d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e. di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'eventuale regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6. Ciascun associato ha il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo associativo;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, mancato versamento del contributo associativo, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa.
4. Il mancato versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi comporta l'esclusione del socio. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi dal Consiglio Direttivo, consentendo facoltà di replica.
5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
7. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) il Segretario e il Tesoriere;
 - f) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - g) l'Organo di Revisione, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e di Revisione, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.



V

V

Art. 10 – Assemblea dei soci

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea dei soci (d'ora in poi Assemblea) è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e in via straordinaria.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, quest'ultimo nel caso di superamento delle soglie previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) deliberare eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.



V

4. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, inviato anche tramite e-mail, da recapitarsi ai soci almeno sette giorni (ridotti a tre giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi cinque giorni (ridotti a un giorno in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art. 13 - Validità delle Assemblee e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega, almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione dell'Associazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

5. Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

6. I voti sono espressi in forma palese, fatto salvo il caso in cui riguardino persone, in tale ipotesi si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

7. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere, o Segretario/Tesoriere.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
3. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
5. predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste, al raggiungimento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre:

- 1a. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- 2a. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- 3a. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

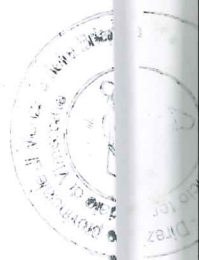
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche per e-mail, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



V

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 17 - Il Segretario - Tesoriere

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

2. Il Segretario-Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Art. 18 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. Ai sensi dell'art. 2397 c. 2 del c.c., il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

3. Se collegiale, nella prima riunione dell'organo di controllo viene nominato il Presidente al suo interno.

4. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

5. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Organo di revisione legale

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
3. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
- a) fondo di dotazione iniziale;
 - b) contributi associativi degli aderenti;
 - c) contributi di privati;
 - d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - e) contributi di organismi internazionali;
 - f) erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Entro il 30 aprile successivo alla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e la propria relazione sull'attività dell'associazione, per sottoporli entrambi all'approvazione dell'Assemblea entro i trenta giorni successivi.
3. L'associazione non distribuisce, né direttamente né indirettamente, eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitale e riserve. Utili ed avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
4. Il bilancio resta depositato presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei soci e dei soggetti che abbiano disposto elargizioni a favore dell'associazione.

Art. 24 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dai contributi dei propri soci;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.



V

Art. 25 – Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventualmente adottato dall'associazione.

Art. 26 – Responsabilità ed assicurazione dei volontari

Coloro che prestano attività di volontariato nell'associazione devono essere assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27- Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulla messa in liquidazione dell'associazione e nomina uno o più liquidatori.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Concorezzo 28 febbraio 2026

Il Segretario

(Sig. Marco Orsi)



Il Presidente

(Sig. Piero Cocco Ordini)

12 MAR. 2026



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MONZA E DELLA BRIANZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VIMERCATE

12 MAR. 2026



Registrazione di Atto Privato

Il 12/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TPM, serie 3, numero 94

data di stipula: 28/02/2026

ident.vo telematico: TPM26L000094000AA per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CCCPBR68R27F205N

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97155710151				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: